



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, **21 LUG. 2020**

Prot. n. A001/2020/ 21.6-2019-1/429120

Ordinanza

Piano degli investimenti relativi all'evento calamitoso dell'ottobre 2018 – Ulteriore aggiornamento degli interventi aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettere b) e d), del D.lgs. n. 1/2018 nelle aree colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale.

IL PRESIDENTE

Visto:

- l'articolo 8, comma 1 punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto.1972, n. 670;
- l'articolo 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche";
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento e, in particolare, gli articoli 34, 37 e 38);
- l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- la legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021);
- il decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018, che dichiara lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 9 del 2011, per l'intero territorio della Provincia di Trento evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2133 del 31 ottobre 2018 che detta indicazioni per la realizzazione degli interventi di somma urgenza e di ripristino a seguito dell'evento ca-

lamitoso che ha interessato l'intero territorio provinciale a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2135 del 31 ottobre 2018 volta a richiedere allo Stato la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) per il territorio della Provincia di Trento colpito dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018. Tale deliberazione è stata assunta ai sensi degli articoli 33 e seguenti delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, che prevedono interventi statali a carattere aggiuntivo, rispetto a quelli provinciali, all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che, per la loro natura ed estensione, non possono essere fronteggiate solo con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province, qualora sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza di livello nazionale ai sensi del coordinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24 del d.lgs. n. 1 del 2018;
- le lettere a), b) e d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che si riferiscono:
 - “a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”;
 - d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”;
- l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”, sulla quale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 è stata espressa l'intesa da parte del Presidente della Provincia, confermata e ratificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2137 del 16 novembre 2018;
- l'articolo 4, comma 11, dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale si prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo relativo alle deroghe trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall'ordinamento statutario alle Province medesime e che, con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione le Province medesime provvedono alle finalità dello stesso articolo secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti;
- l'articolo 15, comma 3, della citata ordinanza, che riconosce in capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza a disporre direttamente gli interventi sulla base del rispettivo ordinamento e dispone che le deroghe dell'articolo 4 della citata ordinanza riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel Piano degli interventi dell'articolo 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalità della stessa ordinanza;

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio di diverse regioni italiane, tra le quali anche quello delle Province autonome di Trento e Bolzano, e, contestualmente, nelle more della ricognizione dei fabbisogni, sono state destinate risorse per l'attuazione dei primi interventi, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo, 2 gennaio 2018, n. 1;
- le ordinanze del Capo della Protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018 e n. 568 del 16 gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019;
- le ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 654203 del 2 novembre 2018, n. 774347 del 19 dicembre 2018, n. 787288 del 28 dicembre 2018, n. 35125 del 18 gennaio 2019, n. 141676 del 4 marzo 2019, n. 191051 del 22 marzo 2019, n. 413910 del 01 luglio 2019 e n. 63089 del 31 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 20 febbraio 2019 con cui è stato adottato il "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri data 27 febbraio 2018 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e il decreto "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- la legge provinciale n. 9 del 2011, in particolare l'articolo 37, commi 5 e 6, a norma del quale gli interventi immediati che si rendono necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sono individuati con ordinanza dal Presidente della Provincia, anche con effetti derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale, e possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o da altri enti pubblici o soggetti privati danneggiati, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- l'articolo 13, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 2011 secondo il quale "quando le opere di prevenzione urgente sono conseguenti e consecutive a un evento calamitoso già verificatosi e si rendono necessarie per contenere il protrarsi o l'aggravamento del rischio oppure il verificarsi di nuovi rischi, per la loro realizzazione e per il loro finanziamento si applicano le disposizioni previste per i lavori di somma urgenza e per gli interventi di gestione delle emergenze nonché l'articolo 45, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;
- l'articolo 7, comma 1 ter), della l.p. n. 2/92 per gli interventi di competenza dei comuni finanziati con contributo della Provincia autonoma di Trento e l'articolo 84, comma 6, della l.p. n. 9 del 2011;

Considerato che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale n. 9 del 2011;
- la gestione dell'emergenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad evitare o limitare l'aggravamento del rischio o l'insorgenza di ulteriori rischi connessi;

- ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 2011 "gli interventi diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto, a evitare i pericoli, maggiori danni o ulteriori disagi per la popolazione o a favorire il mantenimento o il ripristino della normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate nel contesto sociale, economico e produttivo o nell'accesso ai servizi pubblici" sono individuati con ordinanza dal Presidente della Provincia;
- con ordinanza del Presidente della Provincia n. 774347 del 19 dicembre 2018 è stato individuato, ai sensi dall'articolo 37, comma 5, della legge provinciale sulla protezione civile nel territorio provinciale, un primo elenco degli interventi per la gestione dell'emergenza, aventi le caratteristiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018. Tale elenco, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della succitata ordinanza è stato aggiornato e integrato e in ordine allo stesso il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, per gli aspetti di competenza, ha espresso parere favorevole (n. 6/2019);
- con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 35125 di data 18 gennaio 2019 è stato approvato il piano d'azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dagli eventi eccezionali del 27-30 ottobre 2018;
- con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 22 marzo 2019, n. 191051 è stato approvato il Piano degli Investimenti relativi all'evento calamitoso dell'ottobre 2018 – Interventi aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettere b) e d) d.lgs. n. 1/2018. Il piano è suddiviso in due parti: la Parte I individua gli interventi aventi le caratteristiche previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018 e la Parte II individua gli interventi aventi le caratteristiche previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018.
- ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della suddetta ordinanza gli elenchi degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo possono essere integrati e aggiornati successivamente in relazione alla definizione degli ulteriori interventi necessari;
- risulta indispensabile aggiornare gli elenchi degli interventi sia della Parte I sia della Parte II del citato Piano degli investimenti, così come approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 22 marzo 2019, n. 191051 e successivamente modificato con ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 01 luglio 2019 n. 413910 e del 31 gennaio 2020 n. 63089;
- per le motivazioni dell'aggiornamento, si rimanda a quanto contenuto nei pareri del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile: in particolare, si vedano il parere n. 12/20 della seduta del 28 aprile 2020 per gli interventi di cui all'art. 25, lett. b), del d.lgs. n. 1/2018 e il parere n. 13/20 della seduta del 28 aprile 2020 per gli interventi di cui all'art. 25, lett. d), del d.lgs. n. 1/2018,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano esclusivamente all'emergenza connessa con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018 e dichiarata dal decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 sull'intero territorio della provincia di Trento ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale sulla protezione civile.

2. Con la presente ordinanza si approva:

- l'elenco Parte I "**1. Interventi sulle reti stradali, ferroviarie e di mobilità sostenibile, di competenza provinciale di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 1/2018**", in sostituzione del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089;

- l'elenco Parte I "**2. Interventi sul reticolo idrografico e opere di difesa di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 1/2018**", a conferma del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089;
- l'elenco Parte I "**3. Interventi dei Comuni e opere di protezione di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 1/2018**", a conferma del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089;
- l'elenco Parte I "**4. Interventi sulla viabilità forestale di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 1/2018**", a conferma del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089;
- l'elenco Parte II "**1. Interventi sulle reti stradali, ferroviarie e di mobilità sostenibile, di competenza provinciale di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018**", in sostituzione del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089;
- l'elenco Parte II "**2. Interventi dei Comuni e opere di protezione di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018**", in sostituzione del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089;
- l'elenco Parte II "**3. Interventi sulla viabilità e altre infrastrutture forestali di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018**", in sostituzione del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089;
- l'elenco Parte II "**4. Interventi sulla rete sentieristica di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018**", in sostituzione del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089;
- l'elenco Parte II "**5. Ulteriori interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 1/2018**", in sostituzione del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089;
- l'elenco Parte II "**6. Interventi dei Comuni su strade forestali e sentieri di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018**", in sostituzione del precedente elenco approvato con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020 n. 63089.
- il nuovo elenco Parte II "**7. interventi sul reticolo idrografico e opere di difesa di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018**";
- il nuovo elenco Parte II "**8. Altri Soggetti Attuatori per interventi anche di interesse pubblico di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018**";

3. Agli interventi di cui al comma 2 si applicano, per quanto non diversamente disposto da questa ordinanza, le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente della Provincia prot. n. 774347 del 19 dicembre 2018, n. 787288 del 28 dicembre 2018, n.191051 del 22 marzo 2019, n. n. 413910 del 01 luglio 2019 e n. 63089 del 31 gennaio 2020 in considerazione del rispettivo ambito di competenza.

4. Resta altresì fermo, per quanto non diversamente disposto da questa ordinanza, quant'altro previsto e richiamato nelle ordinanze del Presidente della Provincia n.191051 del 22 marzo 2019, n. 413910 del 01 luglio 2019 e n. 63089 del 31 gennaio 2020, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 27 febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e nel decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri di data 04 aprile 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136".

5. Gli elenchi degli interventi di cui al comma 2 possono essere integrati e aggiornati successivamente in relazione a nuovi interventi necessari e ai nuovi aggiornamenti previsionali.

Articolo 2

Ulteriori disposizioni

1. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di accelerare la realizzazione delle opere di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018, anche in relazione al mantenimento unitario in capo al medesimo soggetto della responsabilità tecnica in ordine alla progettazione ed esecuzione dell'intervento a prescindere dal carattere di innovatività dello stesso, la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 2 della presente ordinanza, sia sotto che sopra soglia comunitaria, può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 30, comma 5 ter, lett. b) e c) della legge provinciale n. 26 del 1993. Il lavoro può essere affidato con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in quest'ultimo caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in sede di gara, di richiedere migliori tecniche.

2. In merito alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 2 della presente ordinanza, in ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sulla tempistica delle procedure amministrative, in deroga alle previsioni di cui all'art. 46, comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993, il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata ai sensi del comma 1 del citato articolo 46 della legge provinciale n. 26 del 1993, ha luogo secondo quanto previsto dalla lettera d'invito o dal capitolato speciale d'appalto, indipendentemente dalla stipulazione e registrazione del contratto e nel limite del 75% dell'importo complessivo dell'offerta.

3. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1 comma 2 della presente ordinanza, l'acquisizione ovvero la realizzazione ovvero la sistemazione e la gestione da parte dei Comuni delle aree necessarie per le operazioni di esbosco, anche finalizzate alla prevenzione di natura fitosanitaria e collegate al Piano di azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici di fine ottobre 2018, è equiparata alle esecuzione delle opere di prevenzione urgente di cui all'articolo 7, commi 1 bis e 1 ter, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2; per l'acquisizione ovvero la realizzazione ovvero la sistemazione e la gestione delle predette aree, i Comuni possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 1992.

Articolo 3

Pubblicazione ed efficacia

1. La presente ordinanza e i relativi allegati, entrambi nel testo integrale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2009, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sono comunicati ai Comuni coinvolti.

2. Questa ordinanza ha efficacia dalla medesima data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarne il contenuto e di farlo osservare.

3. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

Allegati

Piano degli Investimenti

Elenchi degli interventi per la gestione dell'emergenza

PARTE I

- "1. Interventi sulle reti stradali, ferroviarie e di mobilità sostenibile, di competenza provinciale di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 1/2018";
- "2. Interventi sul reticolo idrografico e opere di difesa di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 1/2018";
- "3. Interventi dei Comuni e opere di protezione di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 1/2018";
- "4. Interventi sulla viabilità forestale di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 1/2018";

PARTE II

- "1. Interventi sulle reti stradali, ferroviarie e di mobilità sostenibile, di competenza provinciale di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018";
- "2. Interventi dei Comuni e opere di protezione di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018";
- "3. Interventi sulla viabilità e altre infrastrutture forestali di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018";
- "4. Interventi sulla rete sentieristica di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018";
- "5. Ulteriori interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 1/2018";
- "6. Interventi dei Comuni su strade forestali e sentieri di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018";
- "7. interventi sul reticolo idrografico e opere di difesa di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018";
- "8. Altri Soggetti Attuatori per interventi anche di interesse pubblico di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 1/2018";

Il Presidente

- Maurizio Fugatti